

REPERTORIO N 215/2018

Protocollo n. 99044/2018 Fascicolo n. 6.2\2018\4

REPUBBLICA ITALIANA

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Atto in forma pubblica amministrativa redatto in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016.

Convenzione ai sensi dell'art. 26 Legge 488/1999 e dell'art. 1, comma 499

Legge 208/2015 per la fornitura del Servizio di Vigilanza Armata presso i siti in uso a qualsiasi titolo agli Enti Locali presenti sul territorio della Regione Lombardia - Lotto n. 2: Province di Brescia, Bergamo, Pavia, Lodi, Mantova e Cremona. CIG n. 69054784B7.

Importo contrattuale: Euro 3.000.000,00 oltre IVA.

L'anno duemiladiciotto, il giorno 20 del mese di aprile in Milano, nel Palazzo della Città metropolitana, Via Vivaio n. 1, avanti a me, Dott. Antonio Sebastiano Purcaro, Segretario Generale della Città metropolitana di Milano, Ufficiale Rogante ai sensi dell'art. 97 - comma 4 - lett. c - T.U. del 18 agosto 2000, n. 267 - sono presenti:

a) il Dott. Giovanni Giagoni, [REDACTED]

[REDACTED] nella sua qualità di Direttore del Settore Appalti Provveditorato e servizi economici ai sensi dell'art. 54 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, in rappresentanza della Città metropolitana di Milano, con sede legale in Milano, e domiciliata ai fini del presente atto in Milano, Via Vivaio n. 1, cap. 20122, - Codice Fiscale e Partita IVA n. 08911820960, ai sensi dell'art. 107 - comma 3 - lett. c - T.U. del 18 agosto 2000, n. 267;

b) il Sig. Marco Galliani, [REDACTED]

[REDACTED] nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato, Consigliere, Legale Rappresentante di "C.I.V.I.S. CENTRO ITALIANO DI VIGILANZA INTERNA E STRADALE S.P.A.", con sede legale in Milano (MI), Via Piero della Francesca n. 45, cap. 20154, Codice Fiscale 80039930153 e Partita IVA n. 04060080159, Impresa mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, di seguito, per brevità, denominato Raggruppamento, costituito con Mandato Speciale con Rappresentanza, Repertorio n° 21431 e Raccolta Generale n° 11505 del Dott. Lorenzo Turconi, Notaio in Milano, Registrato a Milano presso l'Agenzia delle Entrate n. 6 il giorno 27 marzo 2018, al n. 12067 Serie IT, fra:

- "C.I.V.I.S. CENTRO ITALIANO DI VIGILANZA INTERNA E STRADALE S.P.A.", mandataria, con sede legale in Milano (MI), Via Piero della Francesca n. 45, cap. 20154, Codice Fiscale 80039930153 e Partita IVA n. 04060080159, come risulta dal "Documento di verifica di autocertificazione" n. P V2828578 del 05/04/2018 della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, acquisito dal sito di InfoCamere, denominato "VerifichePA", documento che le parti mi dispensano dall'allegare al presente contratto;

- "VEDETTA 2 MONDIALPOL S.P.A.", mandante, con sede legale in Como (CO), Via Scalabrini n. 76, cap. 22100, Codice Fiscale e Partita IVA n. 00780120135, come risulta dal "Documento di verifica di autocertificazione" n. P V2828618 del 05/04/2018 della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Como, acquisito dal sito di InfoCamere,

denominato "VerifichePA", documento che le parti mi dispensano dall'allegare al presente contratto;

- "MONDIALPOL BERGAMO S.R.L.", mandante, con sede legale in Azzano San Paolo (BG), Via Stezzano n. 37, cap. 24052, Codice Fiscale e Partita IVA n. 00770700169, come risulta dal "Documento di verifica di autocertificazione" n. P V2828636 del 05/04/2018 della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bergamo, acquisito dal sito di InfoCamere, denominato "VerifichePA", documento che le parti mi dispensano dall'allegare al presente contratto;

- "FELMA S.R.L.", mandante, con sede legale in Sesto San Giovanni (MI), Viale Italia n. 230, cap. 20099, Codice Fiscale e Partita IVA n. 03194190157, come risulta dal "Documento di verifica di autocertificazione" n. P V2828658 del 05/04/2018 della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, acquisito dal sito di InfoCamere, denominato "VerifichePA", documento che le parti mi dispensano dall'allegare al presente contratto.

Della personale identità di detti comparenti sono certo, tramite conoscenza diretta per il Dott. Giovanni Giagoni e tramite Carta d'Identità [REDACTED]

[REDACTED] relativamente al Sig. Marco Galliani, d'ora innanzi chiamato, per brevità, anche solo Fornitore. Non sono presenti testimoni non sussistendone la necessità ai sensi dell'art. 48 della Legge 16 febbraio 1913, n. 89, testo vigente.

PREMESSO

a) che la Città metropolitana di Milano è iscritta nell'elenco dei soggetti aggregatori ai sensi dell'art. 9 comma 2 del D.L. 66/2014 conv. in L. 89/2014 come da Delibera ANAC n. 58 del 22 luglio 2015;

denominato "VerifichePA", documento che le parti mi dispensano dall'allegare al presente contratto;

- "MONDIALPOL BERGAMO S.R.L.", mandante, con sede legale in Azzano San Paolo (BG), Via Stezzano n. 37, cap. 24052, Codice Fiscale e Partita IVA n. 00770700169, come risulta dal "Documento di verifica di autocertificazione" n. P V2828636 del 05/04/2018 della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bergamo, acquisito dal sito di InfoCamere, denominato "VerifichePA", documento che le parti mi dispensano dall'allegare al presente contratto;

- "FELMA S.R.L.", mandante, con sede legale in Sesto San Giovanni (MI), Viale Italia n. 230, cap. 20099, Codice Fiscale e Partita IVA n. 03194190157, come risulta dal "Documento di verifica di autocertificazione" n. P V2828658 del 05/04/2018 della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, acquisito dal sito di InfoCamere, denominato "VerifichePA", documento che le parti mi dispensano dall'allegare al presente contratto.

Della personale identità di detti comparenti sono certo, tramite conoscenza diretta per il Dott. Giovanni Giagoni e [REDACTED]

[REDACTED] relativamente al Sig. Marco Galliani, d'ora innanzi chiamato, per brevità, anche solo Fornitore. Non sono presenti testimoni non sussistendone la necessità ai sensi dell'art. 48 della Legge 16 febbraio 1913, n. 89, testo vigente.

PREMESSO

a) che la Città metropolitana di Milano è iscritta nell'elenco dei soggetti aggregatori ai sensi dell'art. 9 comma 2 del D.L. 66/2014 conv. in L. 89/2014 come da Delibera ANAC n. 58 del 22 luglio 2015;

b) che ai sensi dell'art. 1 comma 499 della Legge n. 208/2015 *"i soggetti aggregatori di cui al presente comma possono stipulare per gli ambiti territoriali di competenza, le convenzioni di cui all'art. 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i. L'ambito territoriale di competenza dei soggetti di cui al presente comma coincide con la regione di riferimento esclusivamente per le categorie merceologiche e le soglie individuate con il d.p.c.m. di cui al comma 3"*;

c) che il dpcm del 24/12/2015 di attuazione dell'art. 9 comma 3 del d.l. 66/2014 individua le categorie merceologiche e le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali e regionali nonché gli enti del SSN e gli enti locali devono ricorrere a Consip o ad altro soggetto aggregatore;

d) che in esecuzione di quanto precede ed in qualità di stazione appaltante, la Città metropolitana di Milano, con Determinazione Dirigenziale del Direttore del Settore Appalti, Provveditorato e Servizi Economici, Raccolta Generale n. 11162/2016 del 6 dicembre 2016 ha indetto una procedura aperta in ambito comunitario per l'affidamento del Servizio di Vigilanza Armata presso i siti in uso a qualsiasi titolo agli Enti Locali, mediante convenzione, ai sensi dell'art. 26 Legge 488/1999 e dell'art. 1, comma 499 Legge 208/2015 a favore degli Enti Locali presenti sul territorio della Regione Lombardia per un importo complessivo di Euro 12.000.000,00 (IVA esclusa), ai sensi dell'art. 35, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, suddivisa in n. 2 Lotti, da aggiudicarsi, ciascuno, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 6 e dell'art. 97, comma 3 del D.Lgs. 50/2016;

e) che il Bando di gara è stato pubblicato sulla G.U.U.E. in data 23/12/2016 (GU/S S248 - 454527), sulla G.U.R.I. in data 28/12/2016 (5^ Serie Speciale n.

150) e nelle altre modalità previste dalla normativa;

f) che nel suddetto bando di gara, è stato indicato, ai fini dell'art. 35, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, il valore complessivo massimo stimato della convenzione, per il Lotto 2, di Euro 5.000.000,00= IVA esclusa, di cui Euro 3.000.000,00 quale importo a base di gara della Convenzione, comprensivo degli eventuali oneri per la sicurezza ed Euro 2.000.000,00 quale importo dell'eventuale estensione contrattuale;

g) che con Determinazione Dirigenziale del Direttore del Settore Appalti, Provveditorato e Servizi Economici, Raccolta Generale n. 1406/2018 del 22 febbraio 2018, è stato aggiudicato in via definitiva ed efficace la Convenzione quadro ai sensi dell'art. 26 Legge 488/1999 e dell'art. 1, comma 499 Legge 208/2015 relativa all'affidamento dei servizi di vigilanza armata presso i siti in uso a qualsiasi titolo agli Enti Locali presenti nel territorio della Regione Lombardia – Lotto n. 2: Province di Brescia, Bergamo, Pavia, Lodi, Mantova e Cremona – CIG 69054784B7, per la durata di 24 (ventiquattro) mesi, al RTI tra “C.I.V.I.S. CENTRO ITALIANO DI VIGILANZA INTERNA E STRADALE S.P.A.”, “VEDETTA 2 MONDIALPOL S.P.A.”, “MONDIALPOL BERGAMO S.R.L.”, “FELMA S.R.L.”, risultato migliore offerente con il punteggio complessivo di 88,95 punti (PT 51,08 + PE 37,87), per un importo contrattuale complessivo di Euro 3.000.000,00= IVA esclusa, quale importo entro il quale potranno essere emessi gli ordinativi di fornitura comprensivi degli eventuali oneri per la sicurezza, da parte degli enti aderenti alla Convenzione, oltre IVA;

h) che il Fornitore è risultato aggiudicatario del Lotto 2 e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi ad erogare il Servizio

richiesto oggetto della presente Convenzione ed eseguire, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti, gli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni Contraenti come definiti nel seguito;

i) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione, e che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la cauzione definitiva;

l) che Il Fornitore è in possesso della licenza prefettizia ex art. 134 del TULPS per lo svolgimento dell'attività di Vigilanza Armata per le province ricadenti nel Lotto aggiudicato.

m) che i singoli Contratti di Fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura secondo le modalità ed i termini indicati nel presente documento; l'esatto importo della fornitura richiesta, la data ed il luogo di esecuzione sono indicati secondo le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico e nel presente documento;

n) che la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per le Amministrazioni e/o per Città metropolitana di Milano nei confronti del Fornitore, in quanto definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli contratti di fornitura, relativa alla prestazione da parte del Fornitore in favore delle Amministrazioni Contraenti della fornitura del Servizio;

o) che resta espressamente inteso che Città metropolitana di Milano non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile per atti o attività delle Amministrazioni Contraenti; parimenti, ciascuna Amministrazione Contraente

potrà essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura da ciascuna delle stesse emessi;

p) che la presente Convenzione, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritta dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

q) che in data 27 febbraio 2018 con nota Protocollo n. 48449/2018 si è proceduto alla comunicazione di cui all'art. 76, comma 5, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 ed è stato rispettato il termine, di cui all'art. 32, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016;

r) che sono stati assolti gli obblighi di pubblicazione, di cui all'art. 23, comma 1, ed all'art. 37 del D.Lgs. 33/2013;

- che in data 5 febbraio 2018 (PR_MIUTG_Ingresso_0021446_20180205) è stato richiesto alla Prefettura competente, mediante consultazione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, di cui all'art. 96 del D.Lgs. 159/2011 (Protocollo della Città metropolitana di Milano n. 28293 del 05/02/2018), il rilascio delle informazioni antimafia, di cui all'art. 84, comma 3, del D.Lgs. 159/2011, a carico dell'Impresa "C.I.V.I.S. CENTRO ITALIANO DI VIGILANZA INTERNA E STRADALE S.P.A.", e dei soggetti, di cui all'art. 85 del medesimo decreto legislativo e dei relativi familiari conviventi;

- che in data 5 febbraio 2018 (PR_COUTG_Ingresso_0003108_20180205), è stato verificato sul sito istituzionale della Prefettura di COMO che "VEDETTA 2 MONDIALPOL S.P.A.", è iscritta nell'elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 1, comma 52 della Legge 190/2012, che, ai

sensi dell'art. 1, comma 52-bis della medesima legge, tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta (acquisita stampa al Prot. della Città metropolitana di Milano n. 41527/2018);

- che in data 5 febbraio 2018 (PR_BGUTG_Ingresso_0007917_20180205) è stato richiesto alla Prefettura competente, mediante consultazione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, di cui all'art. 96 del D.Lgs. 159/2011 (Protocollo della Città metropolitana di Milano n. 28740 del 05/02/2018), il rilascio delle informazioni antimafia, di cui all'art. 84, comma 3, del D.Lgs. 159/2011, a carico dell'Impresa "MONDIALPOL BERGAMO S.R.L.", e dei soggetti, di cui all'art. 85 del medesimo decreto legislativo e dei relativi familiari conviventi;

- che in data 5 febbraio 2018 (PR_MIUTG_Ingresso_0021369_20180205) è stato richiesto alla Prefettura competente, mediante consultazione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, di cui all'art. 96 del D.Lgs. 159/2011 (Protocollo della Città metropolitana di Milano n. 28060 del 05/02/2018), il rilascio delle informazioni antimafia, di cui all'art. 84, comma 3, del D.Lgs. 159/2011, a carico dell'Impresa "FELMA S.R.L.", e dei soggetti, di cui all'art. 85 del medesimo decreto legislativo e dei relativi familiari conviventi;

- che si procede alla stipulazione, sotto riserva di legge, del presente contratto, ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D.Lgs. 159/2011, in considerazione del decorso del termine di trenta giorni, di cui al comma 2, primo periodo del citato articolo, dalla richiesta, effettuata il 5 febbraio 2018, rispettivamente,

per le imprese "C.I.V.I.S. CENTRO ITALIANO DI VIGILANZA INTERNA E STRADALE S.P.A.", "MONDIALPOL BERGAMO S.R.L.", "FELMA S.R.L.", mediante consultazione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, di cui all'art. 96 del D.Lgs. 159/2011 di rilascio delle informazioni antimafia, di cui all'art. 91 del D.Lgs. 159/2011, a carico delle suddette Imprese e dei soggetti, di cui all'art. 85 del medesimo decreto legislativo e dei relativi familiari conviventi;

t) che tutte le spese, le imposte e le tasse conseguenza di quest'atto, sono liquidate a carico dell'aggiudicatario per Euro 5.941,31= ed il relativo pagamento è stato effettuato, come risulta dalle reversali d'incasso nn. 2325 e 2326 del 16/04/2018, restando a carico della stazione appaltante la certificazione delle spese sostenute;

u) che, in riferimento al divieto previsto dall'art. 53, comma 16 - ter del D.Lgs. 165/2001, introdotto dall'art. 1, comma 42 della Legge n. 190/2012, "C.I.V.I.S. CENTRO ITALIANO DI VIGILANZA INTERNA E STRADALE S.P.A.", mandataria, "VEDETTA 2 MONDIALPOL S.P.A.", mandante, "MONDIALPOL BERGAMO S.R.L.", mandante, "FELMA S.R.L.", mandante, hanno dichiarato, ciascuna con propria nota, rispettivamente, il 28 marzo 2018 "FELMA S.R.L.", il 30 marzo 2018 "VEDETTA 2 MONDIALPOL S.P.A." e "MONDIALPOL BERGAMO S.R.L.", il 4 aprile 2018 "C.I.V.I.S. CENTRO ITALIANO DI VIGILANZA INTERNA E STRADALE S.P.A.", tutte trasmesse con unico plico, acquisito dalla Città metropolitana di Milano con Protocollo n. 83358 del 04/04/2018, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della Provincia di Milano (ora Città metropolitana di

Milano), per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Ciò premesso, le parti

STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE:

- 1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2) Il rappresentante della Città metropolitana di Milano dà e concede al qui presente ed accettante Fornitore, sempre a nome e per conto del Raggruppamento rappresentato

LA CONVENZIONE

ai sensi della Convenzione ex art. 26 Legge 488/1999 e art. 1, comma 499 Legge 208/2015, per la fornitura del "Servizio di Vigilanza Armata presso i siti in uso a qualsiasi titolo agli Enti Locali presenti sul territorio della Regione Lombardia - Lotto n. 2: Province di Brescia, Bergamo, Pavia, Lodi, Mantova e Cremona - CIG n. 69054784B7", da eseguirsi in conformità al Capitolato tecnico, all'Elenco prezzi, alla Determinazione Dirigenziale del Direttore del Settore Appalti, Provveditorato e Servizi Economici, Raccolta Generale n. 11162/2016, alla Determinazione Dirigenziale del Direttore del Settore Appalti, Provveditorato e Servizi Economici, Raccolta Generale n. 1406/2018, all'Offerta tecnica ed all'Offerta economica e relativi allegati, documenti tutti che le parti contraenti dichiarano di ben conoscere e di accettare in ogni loro parte.

- 3) L'importo complessivo della presente convenzione ammonta ad Euro 3.000.000,00= (diconsi Euro tre milioni e centesimi zero), IVA esclusa, comprensivi degli oneri per la sicurezza.

Articolo 1 - Norme regolatrici

- 1) L'esecuzione del *Servizio* oggetto della presente *Convenzione* e dei singoli

Contratti di Fornitura è regolata in via graduata: (i) dalle clausole del presente atto e dai suoi Allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il *Fornitore* relativamente alle attività e prestazioni contrattuali, ivi incluse le premesse di cui sopra e gli atti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto che, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della *Convenzione*; (ii) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016, (iii) dalle norme in materia di Contabilità delle *Amministrazioni Contraenti*; (iv) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

2) La presente *Convenzione* definisce la disciplina normativa e regolamentare per la stipula, validità ed esecuzione dei singoli contratti attuativi della medesima; infatti, essa rappresenta le condizioni generali dei *Contratti di Fornitura* che saranno stipulati dalle singole *Amministrazioni Contraenti* ed il *Fornitore* attraverso l'emissione dei relativi *Ordinativi di Fornitura*, nei quali specificheranno l'*Importo della Fornitura* oggetto di ciascun *Contratto di Fornitura*. In particolare, la *Convenzione* non vincola in alcun modo le *Amministrazioni*, né tantomeno la Città metropolitana di Milano, all'acquisto di quantitativi minimi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del *Fornitore* di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza dell'*Importo massimo contrattuale* stabilito, di cui al successivo Articolo 2, gli *Ordinativi di Fornitura* deliberati dalle *Amministrazioni* che utilizzano la presente *Convenzione* nel periodo della sua validità ed efficacia.

3) Le clausole della *Convenzione* e dei *Contratti di Fornitura* sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere

imperativo contenute in leggi o regolamenti in vigore, ovvero che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il *Fornitore*, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

4) Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella *Convenzione* e nei *Contratti di Fornitura* (norme aventi carattere non cogente) e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la *Convenzione* e/o con i *Contratti di Fornitura*, Città metropolitana di Milano e/o le *Amministrazioni Contraenti* da un lato e il *Fornitore* dall'altro potranno concordare le opportune formulazioni sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

5) Gli Allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente *Convenzione* sono: l'Allegato "A" (*Capitolato Tecnico*), l'Allegato "B" (*l'Offerta Tecnica*), l'Allegato "C" (*Corrispettivi -Offerta Economica*), l'Allegato "D" (Dichiarazione di accettazione specifica delle clausole della convenzione per la fornitura del servizio in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del C.C), l'Allegato "E" (*Patto d'Integrità*)

Art. 2 - Definizioni

1) Nell'ambito della presente *Convenzione* si intende per:

a) *Amministrazione/i*: gli Enti e le Amministrazioni aventi sede nel territorio della Regione Lombardia di cui all'art. 1, comma 456 della L. n. 296/2006, come richiamato dall'art. 1, comma 3 della L.R. n. 33/2007, legittimate ad

utilizzare la presente *Convenzione*;

b) *Amministrazione/i Contraente/i*: i soggetti di cui alla precedente lettera a) che utilizzano la presente *Convenzione* nel periodo di sua validità ed efficacia mediante l'emissione di *Ordinativi di Fornitura*;

c) *Contratto/i di Fornitura*: il contratto attuativo della presente *Convenzione* stipulato dalla singola *Amministrazione Contraente* con il *Fornitore* mediante l'emissione di un *Ordinativo di Fornitura*, che recepisce le prescrizioni e le condizioni fissate nella presente *Convenzione*;

d) *Convenzione*: il presente atto compresi tutti i documenti ad esso allegati, nonché i documenti ivi richiamati;

e) *Data di Attivazione*: la data a partire dalla quale le *Amministrazioni Contraenti* possono utilizzare la presente *Convenzione*;

f) *Giorni lavorativi*: i giorni della settimana, esclusi sabato, domenica, e festivi;

g) *Importo della Fornitura*: l'importo complessivo della fornitura oggetto del singolo *Contratto di Fornitura*, IVA esclusa;

h) *Importo massimo contrattuale*: l'importo della presente *Convenzione*, è pari a Euro 3.000.000,00 IVA esclusa; l'importo contrattuale inizialmente predeterminato potrà essere incrementato nel rispetto della normativa vigente, come specificato nel seguito;

i) *Ordinativo Preliminare di Fornitura*: documento con il quale l'*Amministrazione* richiede al *Fornitore* l'erogazione del primo sopralluogo, nelle modalità e secondo quanto riportato nel *Capitolato Tecnico*;

j) *Ordinativo di Fornitura*: il documento informatico sottoscritto con firma digitale con il quale l'*Amministrazione Contraente* manifesta la volontà di

utilizzare la *Convenzione* e al contempo stipula un *Contratto di Fornitura* secondo le specifiche riportate nel Capitolato Tecnico, impegnando il *Fornitore* alla prestazione di quanto ivi richiesto;

k) *Ricezione*: il ricevimento della documentazione contrattuale (ad es. *Ordinativi di Fornitura*);

l) *Sede/i di consegna*: il luogo o i luoghi – Edifici, sedi, e uffici dell'*Amministrazione*, presso il quale o i quali il *Fornitore* deve erogare il Servizio;

m) *Servizio*: l'erogazione del servizio di Vigilanza Armata nel rispetto dei tempi e delle modalità minime e migliorative previste nel capitolato tecnico e nell'offerta del *Fornitore*;

n) *Sito*: il profilo del committente, ovvero lo spazio web riportato indicato dall'Ente, nel quale sono reperibili la documentazione, le informazioni e la modulistica relativa alla presente *Convenzione*;

2) Le espressioni riportate negli Allegati hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati, tranne il caso in cui il contesto delle singole clausole della *Convenzione* disponga diversamente.

Articolo 3 - Oggetto

1) Con la stipula della presente *Convenzione*, il *Fornitore* si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle *Amministrazioni Contraenti* ad erogare il Servizio di Vigilanza Armata, secondo quanto dettagliato nel corpo del *Capitolato Tecnico* e dell'*Offerta Tecnica*, nella misura richiesta dalle *Amministrazioni Contraenti* mediante gli *Ordinativi di Fornitura* e nei limiti dell'*Importo massimo contrattuale*. In particolare il Servizio consiste nell'erogazione delle seguenti attività:

A) Servizi Gestionali

- Pianificazione e programmazione delle attività
- Gestione ordini di Attività a richiesta
- Gestione del Call center

B) Servizi di Vigilanza

- Servizio di Piantonamento Fisso;
- Servizio di Ronda Ispettiva;
- Servizio di teleallarme;
- Servizio di televigilanza.

Secondo quanto specificato nel corpo del *Capitolato Tecnico*.

2) Città metropolitana di Milano si riserva la facoltà di richiedere al *Fornitore*, nel periodo di efficacia del presente atto, l'incremento delle prestazioni contrattuali, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente atto. In particolare, nel caso in cui prima del decorso del termine di durata della *Convenzione*, anche prorogato, sia esaurito l'*Importo massimo contrattuale*, al *Fornitore* potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare il predetto *Importo massimo contrattuale* ed il *Fornitore* ha l'obbligo di accettare, l'incremento, alle stesse condizioni, della fornitura fino a concorrenza del limite di 1/5 (un quinto) del predetto *Importo massimo contrattuale*.

3) L'erogazione del Servizio dovrà necessariamente rispondere alle specifiche tecniche ed alle prescrizioni stabilite nel *Capitolato Tecnico* e nell'*Offerta tecnica*.

4) La presente *Convenzione* non è fonte di alcuna obbligazione né per la Città metropolitana di Milano, né per le *Amministrazioni* nei confronti del

Fornitore, obbligazioni che sorgono solo a seguito dell'emissione degli *Ordinativi di Fornitura* da parte delle *Amministrazioni Contraenti* che determinano la contestuale stipula dei *Contratti di Fornitura* regolati dalla presente *Convenzione* che rappresenta le condizioni generali di detti singoli *Contratti di Fornitura*. Il *Fornitore* è obbligato a dare esecuzione degli *Ordinativi di Fornitura* sino a concorrenza dell'*Importo massimo contrattuale*, eventualmente incrementato.

5) Le *Amministrazioni Contraenti* si riservano la facoltà di richiedere al *Fornitore* una riduzione dell'*Importo della Fornitura* nei limiti di 1/5 (un quinto), senza che a fronte delle richieste di diminuzione di tali importi, nei limiti sopraindicati, il *Fornitore* possa avanzare pretesa alcuna. Di tali diminuzioni, tuttavia, si terrà conto ai fini del calcolo (dell'erosione) del *Importo massimo contrattuale*. Si precisa, altresì, che qualora l'*Importo massimo contrattuale* sia stato dichiarato esaurito, gli importi conseguenti alle predette riduzioni non potranno più essere utilizzati per l'emissione di nuovi *Ordinativi di Fornitura*.

6) Le forniture e/o servizi di cui alla *Convenzione* ed ai singoli *Ordinativi di Fornitura* non sono affidate al *Fornitore* in esclusiva e, pertanto, le *Amministrazioni Contraenti*, per quanto di propria competenza e nel rispetto della normativa vigente, potranno affidare, in tutto o in parte, le stesse attività anche a soggetti terzi diversi dal medesimo *Fornitore*, laddove ne ricorrano i presupposti.

Articolo 4 - Durata della Convenzione e dei Contratti di Fornitura

1) La presente *Convenzione* ha una durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data della sua sottoscrizione (quale *Data di Attivazione*). Detta

durata potrà essere prorogata, su comunicazione scritta di Città metropolitana di Milano, fino ad ulteriori 12 (dodici) mesi nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia stato esaurito l'*Importo contrattuale*, anche eventualmente incrementato, e fino al raggiungimento dell'importo massimo stabilito.

Resta inteso che i termini di durata della *Convenzione* si intenderanno in ogni caso decorsi, anche prima della scadenza dell'eventuale proroga, qualora sia esaurito l'*Importo massimo contrattuale*, anche se eventualmente incrementato.

2) Per durata della *Convenzione* si intende il termine ultimo di utilizzazione della medesima mediante l'invio da parte delle *Amministrazioni Contraenti* degli *Ordinativi di Fornitura* relativi alla presente *Convenzione*, che comunque resta valida, efficace e vincolante – anche dopo i predetti termini – per la regolamentazione dei *Contratti di Fornitura* e per tutto il periodo di vigenza dei medesimi.

3) È escluso ogni tacito rinnovo della *Convenzione*, ovvero dei singoli *Contratti di Fornitura*.

Articolo 5 - Utilizzazione della Convenzione e conclusione dei Contratti di Fornitura

1) La presente *Convenzione* è utilizzata dalle *Amministrazioni Contraenti*, mediante l'emissione di un *Ordinativo di Fornitura* entro il periodo di validità ed efficacia della *Convenzione*. Per utilizzare la presente *Convenzione*, le *Amministrazioni* dovranno preventivamente fornire a Città metropolitana di Milano le informazioni occorrenti secondo le modalità riportate sul *Sito*. Si precisa che le modalità di utilizzo della *Convenzione*, di seguito descritte, potranno essere modificate in funzione delle implementazioni tecniche

eventualmente sopravvenute e rearsi necessarie. Tali modifiche, in ogni caso, non comporteranno aggravii o costi aggiuntivi nei confronti del fornitore e saranno adeguatamente comunicate e oggetto di eventuale addendum contrattuale.

2) In considerazione degli obblighi assunti dal *Fornitore* con la stipula della presente *Convenzione*, i singoli *Contratti di Fornitura* si concludono con le *Amministrazioni Contraenti* con la semplice *Ricezione* da parte del *Fornitore* dei relativi *Ordinativi di Fornitura*, ovvero *Atto/i aggiuntivo/i all'Ordinativo di Fornitura* inviati e/o trasmessi dalle *Amministrazioni Contraenti*.

3) Ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008, le *Amministrazioni* dovranno valutare, all'atto dell'emissione del Preliminare di Ordinativo, la sussistenza o meno di rischi da interferenza connessi alle prestazioni oggetto del singolo *Contratto di Fornitura*.

Pertanto:

a) qualora l'*Amministrazione* ritenga sussistere detti rischi da interferenza, l'*Amministrazione* stessa dovrà quantificare i relativi costi di sicurezza e redigere il "Documento unico di valutazione dei rischi" (c.d. DUVRI), che sarà allegato al *Preliminare di Ordinativo* quale parte integrante dello stesso;

b) qualora l'*Amministrazione* non ritenga sussistere alcun rischio da interferenza, l'*Amministrazione* stessa dovrà indicare nel *Preliminare di Ordinativo* una cifra pari a 0 (zero) per i costi relativi alla sicurezza.

4) L'*Ordinativo di Fornitura* e gli eventuali *Atto/i aggiuntivo/i all'Ordinativo di Fornitura* dovranno essere sottoscritti da persona autorizzata ad impegnare la spesa dell'*Amministrazione Contraente*. Eventuali ulteriori modalità di formazione ed invio dei predetti documenti potranno essere stabilite da Città

metropolitana di Milano anche nel corso di validità della presente Convenzione e comunicate sul Sito. Le modalità di utilizzo e i relativi manuali d'uso sono disponibili sul Sito; nel Sito verranno eventualmente pubblicate anche le istruzioni per le variazioni delle predette modalità di utilizzo.

5) Gli *Ordinativi di Fornitura* dovranno contenere almeno le seguenti informazioni:

- l'oggetto e l'importo della Fornitura;
- il CIG della procedura ed il CIG dedicato;
- i riferimenti per la fatturazione.

6) La CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO comunicherà al *Fornitore* ed alle *Amministrazioni Contraenti* la modalità di formazione ed invio dell'*Ordinativo di Fornitura*, prima dell'attivazione della Convenzione. Al riguardo si precisa che:

a) sarà cura del *Fornitore* verificare che l'*Ordinativo di Fornitura* provenga da una delle *Amministrazioni Contraenti* legittimate all'utilizzo della presente *Convenzione*;

b) è a carico del *Fornitore* ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità delle *Amministrazioni Contraenti* che utilizzano la *Convenzione*; qualora il *Fornitore* dia esecuzione a *Ordinativi di Fornitura* emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare la *Convenzione*, la fornitura oggetto di tali contratti non verrà conteggiata nell'*Importo massimo contrattuale* stabilito oggetto della presente *Convenzione*;

c) il *Fornitore* è tenuto a verificare la completezza, la correttezza e la chiarezza dell'*Ordinativo di Fornitura* ricevuto. In caso di mancanza di uno

dei predetti requisiti sarà compito del *Fornitore* contattare l'*Amministrazione Contraente* e chiedere l'invio di un nuovo *Ordinativo di Fornitura*, che recepisca le opportune correzioni. In tal caso l'*Amministrazione Contraente* potrà emettere un nuovo *Ordinativo di Fornitura*, secondo le indicazioni sopra riportate;

d) ove il *Fornitore* intenda non dare esecuzione all'*Ordinativo di Fornitura*, motivando detta scelta sul presupposto che il soggetto richiedente non sia un'*Amministrazione* legittimata ad utilizzare la presente *Convenzione* ovvero abbia ricevuto *Ordinativi di Fornitura* oltre la concorrenza dell'*Importo massimo contrattuale*, dovrà tempestivamente e comunque entro 2 (due) *giorni lavorativi* dal ricevimento dell'*Ordinativo*, informare, spiegando le ragioni del rifiuto, l'*Amministrazione Contraente* e Città metropolitana di Milano che effettuerà le verifiche del caso, ai fini della determinazione finale;

e) qualora venga richiesto da Città metropolitana di Milano, il *Fornitore*, entro 2 (due) *giorni lavorativi* dalla richiesta, ha l'obbligo di dare riscontro alla medesima, anche per via telematica, sullo stato di ciascun *Ordinativo di Fornitura*.

Articolo 6 - Costi della sicurezza

1) Le *Amministrazioni contraenti*, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, provvederanno, all'atto dell'Emissione dell'*Ordinativo Preliminare di Fornitura* a trasmettere al *Fornitore* il Documento di Valutazione Rischi da interferenze (DUVRI), riferendolo a rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi e negli immobili in cui verrà erogato il Servizio. Le *Amministrazioni contraenti* dovranno indicare i costi relativi alla sicurezza anche nel caso in cui questi siano eventualmente pari a 0 (zero).

2) Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI) dovrà essere sottoscritto dal *Fornitore* all'atto dell'emissione del Piano degli Interventi, secondo quanto previsto nel Capitolato Tecnico.

Articolo 7 - Corrispettivi

1) I corrispettivi contrattuali dovuti al *Fornitore* dalle *Amministrazioni Contraenti* in forza degli *Ordinativi di Fornitura* saranno calcolati sulla base della remunerazione a canone, IVA esclusa, in virtù delle mensilità erogate.

Tali corrispettivi sono riportati nell'Allegato C "Corrispettivi" (Corrispettivi-Offerta Economica). I predetti corrispettivi verranno fatturati **con cadenza mensile** e saranno corrisposti dalle *Amministrazioni* secondo la normativa vigente in materia e previo accertamento delle prestazioni effettuate.

2) I corrispettivi contrattuali sono e devono intendersi comprensivi, oltre che dell'erogazione del/dei Servizio/i, dei servizi di governo e delle eventuali prestazioni accessorie come descritti nel *Capitolato Tecnico* e nel presente atto, e sono dovuti e si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

3) Tutti i predetti corrispettivi sono stati determinati a proprio rischio dal *Fornitore* in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il *Fornitore* di ogni relativo rischio e/o alea, ivi incluso quello relativo all'adempimento e/o ottemperanza di obblighi ed oneri derivanti al *Fornitore* medesimo dall'esecuzione dei *Contratti di Fornitura* e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità.

4) Gli importi di cui all'Allegato "C" si intendono fissi per tutto il periodo di durata della *Convenzione*, anche prorogata, e dei singoli *Contratti di Fornitura*. I prezzi che risulteranno dall'aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata della *Convenzione*. Si richiama in tal senso quanto disposto dall'art. 106 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e più precisamente alla parte in cui stabilisce " per i contratti relativi a servizi e forniture stipulati dai soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui all'art. 1 comma 511 della legge 28/12/2015 n. 208".

5) Il *Fornitore* non potrà vantare diritto ad altri compensi, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

Articolo 8 - Verifiche della fornitura

1) Ciascuna *Amministrazione Contraente* nomina un Responsabile del Procedimento anche ai sensi di quanto stabilito dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016. Il Responsabile del Procedimento dell'*Amministrazione Contraente*, in coordinamento con il Direttore dell'esecuzione ove nominato, assume specificamente in ordine al singolo *Contratto di Fornitura* attuativo della *Convenzione* i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali, anche ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito nel *Capitolato Tecnico*.

2) Le *Amministrazioni Contraenti* trasmettono a Città metropolitana di Milano e al *Fornitore* le dichiarazioni/certificazioni di completa ed esatta esecuzione (certificati di regolare esecuzione e verifiche di conformità) relativamente ai rispettivi *Ordinativi di Fornitura*.

Articolo 9 - Tracciabilità dei flussi finanziari, fatturazione e pagamenti

1) Con la sottoscrizione della presente Convenzione, il *Fornitore* assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., ovvero da disposizioni interpretative (si veda Determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblici n. 4 del 7 luglio 2011). Con la sottoscrizione di ciascun *Contratto di Fornitura*, il medesimo obbligo verrà assunto anche dalla singola *Amministrazione Contraente*. In particolare, il *Fornitore* si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, dove devono transitare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, attraverso lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Tra i predetti movimenti finanziari rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- il pagamento dei corrispettivi dell'appalto, nonché le eventuali somme dovute a titolo di penale o, comunque, di risarcimento;

- il pagamento di somme nei confronti dei subappaltatori, dei subcontraenti (subforniture) della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'appalto;

- i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, che potranno essere effettuati anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'appalto;

- i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, quelli

in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, nonché le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale ad Euro 500,00= che potranno essere effettuati anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa.

Secondo quanto previsto dall'art. 3 del "Protocollo d'intesa per la Regolarità e la Sicurezza del Lavoro nel Settore delle Costruzioni" siglato in data 22 febbraio 2012 e ratificato con deliberazione Rep. Gen. n. 168/2012 della Giunta Provinciale del 23 maggio 2012, il Fornitore si impegna ad effettuare il pagamento delle retribuzioni dei lavoratori subordinati a mezzo bonifico o con altre forme, che consentano comunque la tracciabilità del pagamento stesso, pena la risoluzione di diritto del presente contratto.

2) Inoltre, ai fini degli adempimenti relativi al presente appalto, il *Fornitore*:

a) dichiara che il conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, è quello indicato nel successivo comma 9;

b) si impegna a comunicare alla Città metropolitana di Milano e alle Amministrazioni Contraenti entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni solari le variazioni al conto corrente sopra menzionato, ovvero l'accensione di nuovi conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, all'appalto, nonché le variazioni inerenti alle persone delegate ad operare sul conto corrente;

c) laddove espressamente richiesto dall'*Amministrazione Contraente* nell'*Ordinativo di Fornitura*, ha l'obbligo di indicare in ogni fattura che verrà emessa, pena l'irricevibilità della medesima:

- il CIG della procedura;

- il CIG "dedicato" che verrà indicato da ciascuna *Amministrazione*

Contraente nel relativo Ordinativo di Fornitura;

- nonché, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11, della Legge n. 3/2003, il CUP che verrà indicato da ciascuna *Amministrazione Contraente* nel relativo *Ordinativo di Fornitura;*

d) ha l'obbligo di indicare il CIG nel pagamento in ogni movimento finanziario precedentemente elencato, ad eccezione esclusivamente dei pagamenti verso conti correnti non dedicati, quali: stipendi (emolumenti a dirigenti e impiegati), manodopera (emolumenti ad operai), spese generali (cancelleria, fotocopie, abbonamenti e pubblicità, canoni per utenze e affitto), provvista di immobilizzazioni tecniche, consulenze legali, amministrative tributarie e tecniche;

e) ha l'obbligo di prevedere nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti (subforniture) della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'appalto, un'apposita clausola con la quale ciascun contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, pena la nullità assoluta del contratto medesimo;

f) ha l'obbligo di dare immediata comunicazione a Città metropolitana di Milano ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo – di Milano, della notizia dell'inadempimento del subappaltatore o del subcontraente agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al presente Articolo; analogo obbligo dovrà essere previsto nei contratti sottoscritti con il subappaltatore o con il subcontraente.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il mancato utilizzo del conto corrente dedicato, ovvero di quelli ulteriori

preventivamente comunicati, e, in ogni caso, l'inadempimento anche ad uno solo degli obblighi e/o impegni e/o stabiliti nel presente Articolo, determina la risoluzione di diritto della presente *Convenzione* e dei singoli *Contratti di Fornitura*, oltre a determinare l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

Il Fornitore si impegna, altresì, a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Milano della notizia dell'inadempimento della propria eventuale controparte (subappaltatore – subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

3) Con riferimento a ciascun *Contratto di Fornitura*, le fatture relative a ciascun Ordinativo di Fornitura inviata dalle *Amministrazioni Contraenti* saranno emesse dal *Fornitore* conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché nella presente *Convenzione*. In particolare, le suddette fatture dovranno essere emesse, intestate ed inviate alle *Amministrazioni Contraenti*, secondo le modalità di cui ai successivi commi.

4) Ciascuna fattura riporterà l'importo della fornitura oggetto dell'Ordinativo di Fornitura; la cifra complessiva oggetto della fattura riporterà solamente l'importo arrotondato alle prime 2 (due) cifre decimali come da normativa vigente.

5) Ciascuna fattura dovrà essere inviata, ove previsto dalla normativa vigente, all'Ente Contraente in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D.Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi, con i riferimenti indicati nell'Ordinativo di Fornitura. La fattura dovrà contenere, anche in una comunicazione allegata

alla stessa, il riferimento alla presente Convenzione, all'Ordinativo di Fornitura stesso cui si riferisce, nonché dovrà essere intestata all'Amministrazione Contraente.

6) Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento alla presente *Convenzione*, all'*Ordinativo di Fornitura* cui si riferisce, e dovrà essere intestata all'*Amministrazione Contraente*.

Il Fornitore s'impegna altresì ad emettere e trasmettere le fatture per il pagamento del corrispettivo del presente contratto unicamente in forma elettronica, con le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 55/2013 ai sensi dell'art. 25 della Legge n. 89/2014.

Le parti concordano di ritenere a pieno titolo sospeso il termine per il pagamento, qualora entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della fattura elettronica, notificata dal Sistema di Interscambio (SDI), l'Ente Affidante provveda a formalizzare, anche attraverso il SDI, al Fornitore in maniera motivata, puntuali contestazioni riferite all'oggetto della prestazione ovvero all'importo addebitato o ad irregolarità fiscali del documento contabile.

L'accettazione della fattura elettronica notificata dal SDI non esclude la possibilità per l'Amministrazione Contraente di effettuare motivate contestazioni sulla fattura elettronica entro il 15° giorno dal suo ricevimento.

A seguito della contestazione, il Fornitore, entro un termine di 5 (cinque) giorni, dovrà formalizzare controdeduzioni, sulle quali l'Amministrazione si impegna ad assumere tempestivamente definitive determinazioni.

La notifica di decorrenza del termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della fattura elettronica, inviata dal SDI alle parti, non equivale comunque ad accettazione.

Si conviene, inoltre, la sospensione del termine di pagamento delle fatture per il periodo dal 15 dicembre al 15 gennaio per oggettive esigenze connesse alla chiusura e riapertura dell'esercizio finanziario della Stazione Appaltante.

7) Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato dall'*Amministrazione Contraente* conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia. In particolare, il pagamento delle fatture è stabilito, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 231/2002 e s.m.i. a 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della fattura elettronica, risultante dalla relativa notifica inviata al Fornitore dal Sistema di Interscambio (SDI). L'*Amministrazione Contraente* può pattuire con il *Fornitore*, purché in modo espresso, un termine per il pagamento superiore rispetto a quello previsto, che comunque non può superare i 60 (sessanta) giorni, in sede di *Ordinativo di Fornitura*.

8) In caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi sono dovuti gli interessi di mora ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002. Relativamente alle spese di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2002 il *Fornitore*, qualora richiesto, dovrà fornire alle *Amministrazioni Contraenti* il dettaglio delle suddette spese.

9) Ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010, il pagamento dei corrispettivi dovuti sarà accreditato, a spese dell'*Amministrazione Contraente*, mediante bonifico sul conto corrente bancario/postale, dedicato anche al presente affidamento, intestato al *Fornitore*.

I pagamenti saranno effettuati mediante versamento sul conto corrente bancario dedicato presso l'Istituto di Credito "CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO" Filiale Imprese Vicenza 2, - Via Brescia n. 31 cap. 36040 Torri di Quartesolo (VI), Codice IBAN IT87M0622511834100000000044, intestato

alla mandataria, "CIVIS S.P.A.", come da nota del 17 aprile 2018 (Protocollo n. 97232/2018), conservata agli atti, con esonero della Città metropolitana di Milano da ogni responsabilità al riguardo, ai sensi del comma 7 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010.

In ciascun bonifico dovrà essere indicato il CIG attribuito dall'Autorità di Vigilanza per la Convenzione nonché il CIG dedicato inerente al singolo *Contratto di Fornitura* come meglio specificato nel precedente comma 1; dovrà essere inserito altresì il Codice unico di progetto (CUP) relativo allo specifico *Contratto di Fornitura*, ove obbligatorio.

Il *Fornitore* dichiara che le persone delegate ad operare sul conto corrente di cui al presente comma sono state comunicate a Città metropolitana di Milano in sede di stipula della presente *Convenzione*, con impegno a comunicare eventuali variazioni nei termini di legge.

10) Il *Fornitore*, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il *Fornitore* non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

11) Eventuali comunicazioni di contestazione per difformità qualitativa dei *servizi resi* trasmesse dalle *Amministrazioni Contraenti*, secondo quanto descritto nel *Capitolato Tecnico*, interrompono i termini di pagamento dei soli *servizi* oggetto di contestazione, fino alla sostituzione di questi con altri analoghi e rispondenti a quanto richiesto dalle *Amministrazioni Contraenti*.

12) Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di

ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il *Fornitore* potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nella *Convenzione* ed oggetto dei singoli *Ordinativi di Fornitura*. Qualora il *Fornitore* si rendesse inadempiente a tale obbligo, l'*Ordinativo di Fornitura* e/o la *Convenzione* si potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con Posta elettronica certificata, dalle *Amministrazioni Contraenti* e/o da Città metropolitana di Milano, per quanto di rispettiva competenza, secondo quanto disposto al riguardo nella presente *Convenzione*.

13) Fermo restando quanto espressamente previsto dalle norme sulla Contabilità Generale delle *Amministrazioni Contraenti* per i contratti passivi in materia di pagamento del corrispettivo, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate, anche nel caso di pagamento dei corrispettivi alla mandataria, come indicato al suddetto punto 9). Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare (anche solo al loro interno) solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che il Raggruppamento si impegna a trasmettere, ove espressamente richiesto dall'*Amministrazione Contraente*. In tal caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta dalle imprese

raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto già stabilito, la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.

14) Premessa, in riferimento a ciascun *Ordinativo di Fornitura*, la regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della *Convenzione*, in materia di cessione dei crediti maturati dal *Fornitore* nei confronti dell'*Amministrazione Contraente* trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l'*Amministrazione Contraente* di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al *Fornitore* cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al *Fornitore* stesso anche in ordine ad *Ordinativi di Fornitura* diversi.

15) Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia fiscale, ivi incluso l'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e della relativa norma di attuazione il D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In ogni caso Città metropolitana di Milano e/o le singole *Amministrazioni Contraenti* si riservano di acquisire regolare documentazione in relazione alla predetta normativa, prima del pagamento delle fatture, pena l'irricevibilità delle medesime fatture e, comunque, dell'inesigibilità dei relativi crediti. Analogamente le singole *Amministrazioni Contraenti* si riservano di acquisire un D.U.R.C. regolare prima del pagamento delle fatture, pena l'irricevibilità delle medesime fatture e, comunque, dell'inesigibilità dei relativi crediti.

16) Relativamente a ciascun *Contratto di Fornitura*, l'*Amministrazione Contraente* verificherà che nei contratti sottoscritti dal *Fornitore* con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera di imprese a qualsiasi titolo

interessate alle attività oggetto del Contratto di Fornitura sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010.

Articolo 10 - Obbligazioni del Fornitore

1) Sono a carico del *Fornitore*, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle *attività/servizi* e dei *servizi connessi* oggetto della *Convenzione*, oltre ad ogni attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste nella presente *Convenzione*.

2) Il *Fornitore* garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto:

- delle norme vigenti, ivi incluse le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate anche successivamente alla stipula della *Convenzione*, impegnandosi espressamente a manlevare e tenere indenne Città metropolitana di Milano e/o le *Amministrazioni Contraenti* da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di dette norme;

- delle normative nazionali e locali vigenti in materia di: gestione dei servizi affidati, prevenzione incendi; sicurezza e salute sul luogo di lavoro; assunzioni obbligatorie e patti sindacali; circolazione stradale, tutela e conservazione del suolo pubblico; prevenzione della criminalità mafiosa;

- delle condizioni, modalità, prescrizioni, termini e livelli di servizio contenuti nella *Convenzione* e nei suoi Allegati e, in particolare, di quelli contenuti nel

Capitolato Tecnico, pena la risoluzione di diritto della *Convenzione* medesima e/o dei singoli *Ordinativi di Fornitura*, restando espressamente inteso che ciascuna *Amministrazione Contraente* potrà risolvere unicamente l'*Ordinativo di Fornitura* da essa emesso.

3) Il *Fornitore* si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della *Convenzione*, a:

- svolgere i servizi di vigilanza solo tramite personale in possesso della qualifica di Guardia Particolare Giurata, ai sensi del R.D. n. 773 del 1931; del R.D. n. 635 del 1940 e del D.M. 269/10;

- applicare, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 50/2016, al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, le disposizioni previste dalla contrattazione collettiva in materia di riassorbimento del personale, compatibilmente con l'organizzazione del *Fornitore* stesso subentrante, fermo restando il rispetto dei trattamenti minimi salariali previsti dai CCNL di settore, in materia;

- prestare il *Servizio*, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la sua realizzazione secondo quanto stabilito nella presente *Convenzione* e negli atti di gara;

- manlevare e tenere indenne Città metropolitana di Milano nonché le *Amministrazioni Contraenti*, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti da disservizi nella prestazione oggetto della *Convenzione*, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;

- predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire a Città

metropolitana di Milano ed a ciascuna *Amministrazione Contraente* di monitorare la conformità del Servizio alle norme previste nella presente *Convenzione* e negli *Ordinativi di Fornitura*;

- predisporre tutte le azioni necessarie volte ad un comportamento del personale improntato alla massima educazione ed etica, compresi il rifiuto a qualsiasi compenso o regalia, nonché alla riconsegna di eventuali oggetti smarriti indipendentemente dal valore e dallo stato, che dovesse rinvenire nel corso dell'espletamento del servizio;

- assumere la cura e la custodia dei locali e degli spazi ad esso affidati secondo la diligenza del buon padre di famiglia;

- comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della *Convenzione* e degli *Ordinativi di Fornitura*, indicando analiticamente le variazioni intervenute, così come previsto nel *Capitolato Tecnico*.

4) Il *Fornitore* si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere nei locali delle *Amministrazioni Contraenti* nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del *Fornitore* verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.

5) Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali delle *Amministrazioni Contraenti* dovranno essere eseguite:

- attenendosi alle disposizioni e alle policy emanate ed aggiornate dall'Amministrazione e rispettando le istruzioni operative impartite dall'Amministrazione in merito all'obbligo della rilevazione delle presenze del personale;

- senza interferire nel normale lavoro delle *Amministrazioni Contraenti* definendo con le medesime le modalità ed i tempi di intervento;

- nella consapevolezza che i locali delle medesime *Amministrazioni Contraenti* continueranno ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal personale e/o da terzi autorizzati;

- salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralcio, disturbo o interruzioni all'attività lavorativa in atto.

6) Il *Fornitore* rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata, ritardata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle *Amministrazioni Contraenti* e/o da terzi autorizzati.

7) Il *Fornitore* si obbliga a consentire a Città metropolitana di Milano di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche per l'accertamento della conformità dei *Prodotti* consegnati con i requisiti tecnici richiesti nel *Capitolato Tecnico* e offerti dal *Fornitore*, nonché alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli *Ordinativi di Fornitura*, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. In particolare, Città metropolitana di Milano si riserva di verificare la conformità della fornitura, nonché i livelli di servizio richiesti ed attesi ed eventuali inadempimenti del *Fornitore*, secondo quanto stabilito nel *Capitolato Tecnico*, utilizzando all'occorrenza il supporto di terzi all'uopo incaricati.

8) Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della *Convenzione*, resteranno ad esclusivo carico del *Fornitore*,

intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il *Fornitore* non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle *Amministrazioni Contraenti*, o, comunque, di Città metropolitana di Milano, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo *Fornitore* ogni relativa alca.

Articolo 11 - Materiale per il Sito

Il *Fornitore* si obbliga a consegnare a Città metropolitana di Milano, qualora questa provveda alla richiesta, nel termine massimo di 15 (quindici) *giorni lavorativi* decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione di richiesta a mezzo PEC, ulteriore materiale in formato elettronico utile per la pubblicazione sul *Sito*, in aggiunta a quanto già fornito per la partecipazione alla gara, nonché tutte le informazioni eventualmente utili agli utenti, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

Articolo 12 - Monitoraggio e reportistica della Convenzione

1) Città metropolitana di Milano si riserva la facoltà di monitorare il corretto adempimento, l'applicazione e l'esecuzione di tutte le attività relative alla *Convenzione*, utilizzando all'occorrenza il supporto di terzi all'uopo autorizzati. In particolare, l'esecuzione della *Convenzione* sarà sottoposta a monitoraggio, alle rilevazioni della *Customer Satisfaction*, alle verifiche di qualità del servizio con le modalità stabilite nel *Capitolato Tecnico*, nonché alla gestione dei reclami delle *Amministrazioni Contraenti* di cui al *Capitolato Tecnico*. Detto monitoraggio viene svolto anche attraverso l'analisi di apposita Reportistica richiesta al *Fornitore*, il quale dovrà comunque inviare a Città metropolitana di Milano i dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali, con le modalità ed i termini di seguito indicati.

2) A decorrere dalla *Data di Attivazione* della presente *Convenzione* e per tutta la durata della stessa e dei singoli *Ordinativi di Fornitura* fino all'emissione dell'*ultima* fattura emessa dal *Fornitore*, il *Fornitore* medesimo dovrà trasmettere a Città metropolitana di Milano la reportistica periodica, con le modalità indicate nel Capitolato tecnico, relativa all'erogazione del Servizio, con indicazione almeno, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, salva diversa disposizione:

- delle *Amministrazioni Contraenti* che hanno emesso *Ordinativi di Fornitura* nel periodo di riferimento;

- dell'*Importo della Fornitura* e dell'eventuale richiesta di riduzione di 1/5 (un quinto) dell'*Importo della Fornitura* stessa;

- della data di *Ricezione* di ciascun *Ordinativo di Fornitura*;

- degli importi fatturati a ciascuna *Amministrazione Contraente*, IVA esclusa; da consegnare entro il termine del giorno 15 (quindici) del mese successivo al mese oggetto di reportistica, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

A seguito della stipula della *Convenzione*, Città metropolitana di Milano indicherà al *Fornitore* il contenuto di dettaglio della reportistica, nonché le modalità di invio della suddetta reportistica.

3) In caso di incompletezza e/o difformità dei dati di cui al precedente comma, il *Fornitore* sarà tenuto a consegnare i dati completi e/o corretti entro 5 (cinque) *giorni lavorativi* dalla richiesta di Città metropolitana di Milano, salva l'applicazione delle penali di cui oltre.

4) In ogni caso Città metropolitana di Milano, al fine di monitorare l'andamento dei livelli di servizio, si riserva di richiedere al *Fornitore*, oltre a quanto sopra stabilito, l'elaborazione di report specifici anche in formato

elettronico e/o in via telematica, contenente i dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali eseguite, da far pervenire a Città metropolitana di Milano entro 15 (quindici) giorni dalla data di richiesta.

5) Città metropolitana di Milano si riserva la facoltà di monitorare il grado di soddisfazione delle *Amministrazioni Contraenti* tramite indagini di *Customer Satisfaction*, in ragione di quanto stabilito nel *Capitolato Tecnico*.

6) Tutti i report e, comunque, tutta la documentazione di rendicontazione e di monitoraggio della *Convenzione*, anche fornita e/o predisposta e/o realizzata dal *Fornitore* in esecuzione degli adempimenti contrattuali, nonché tutti i dati e le informazioni ivi contenute, sono e rimarranno di titolarità esclusiva di Città metropolitana di Milano che potrà, quindi, disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione e l'utilizzo, per le proprie finalità istituzionali.

7) Ciascuna *Amministrazione Contraente* ha l'onere di comunicare per iscritto a Città metropolitana di Milano ogni atto o fatto che il Responsabile del Procedimento e/o il Direttore dell'Esecuzione dell'*Amministrazione* medesima contesti al *Fornitore* in ordine ad un grave inadempimento o all'esito negativo delle verifiche di conformità relative al singolo *Contratto di Fornitura*.

Articolo 13 - Obblighi relativi al rapporto di lavoro e obblighi di responsabilità sociale

1) Il *Fornitore* si impegna affinché la parte delle attività contrattuali eventualmente da svolgere presso propri uffici o stabilimenti sia eseguita presso sedi o dipendenze in territorio UE e, comunque, in Stati che abbiano attuato la convenzione di Strasburgo del 28 gennaio 1981 in materia di

protezione delle persone rispetto al trattamento di dati o che, comunque, assicurino adeguate misure di sicurezza dei dati stessi.

2) Il *Fornitore* si impegna, altresì, ad utilizzare per l'esecuzione delle attività contrattuali personale che abbia padronanza della lingua italiana.

3) Il *Fornitore* si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale, infortunistica e di sicurezza sul luogo di lavoro, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

4) Il *Fornitore* si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula della *Convenzione* alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

5) Il *Fornitore* si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il *Fornitore* anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della *Convenzione*.

6) Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al *Fornitore* di cui all'art. 105, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 in caso di subappalto.

7) Il *Fornitore* prende atto ed accetta che il Servizio oggetto del presente

appalto deve essere erogato in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi "standard"), definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, ed in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

8) Al fine di consentire il monitoraggio, da parte di Città metropolitana di Milano e delle *Amministrazioni Contraenti*, della conformità agli standard, il *Fornitore* si obbliga a:

- a) fornire, su richiesta di Città metropolitana di Milano e delle *Amministrazioni Contraenti* ed entro il termine stabilito nella richiesta medesima, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
- b) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche relative alla conformità agli standard, condotte da Città metropolitana di Milano e dalle *Amministrazioni Contraenti*, ovvero da terzi da questi autorizzati;
- c) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive (es.: rinegoziazioni contrattuali), entro i termini stabiliti da Città metropolitana di Milano e dall'Amministrazione Contraente, per quanto di rispettiva competenza, nel caso che emerga una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;
- d) dimostrare, su richiesta di Città metropolitana di Milano e delle

Amministrazioni Contraenti ed entro il termine stabilito nella richiesta medesima, che le clausole sono rispettate, tramite appropriata documentazione e, comunque, a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

Il Fornitore si impegna alla scrupolosa ed integrale osservanza delle norme concernenti l'assunzione del personale nonché del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dall'operatore economico e del contratto individuale di lavoro stipulato con i lavoratori impiegati per l'esecuzione dell'appalto in oggetto.

9) La Città metropolitana di Milano secondo quanto previsto dall'art. 1 punto 2 del "Protocollo d'intesa per la Regolarità e la Sicurezza del Lavoro nel Settore delle Costruzioni" siglato in data 22 febbraio 2012 e ratificato con deliberazione Rep. Gen. n. 168/2012 della Giunta Provinciale del 23 maggio 2012, provvederà a risolvere il presente contratto qualora il Prefetto dovesse segnalare pregressi impieghi di manodopera con modalità irregolari ovvero ricorsi ad illegittime forme di intermediazione per il reclutamento della manodopera, entrambi definitivamente accertati.

10) La Città metropolitana di Milano provvederà a risolvere, ai sensi del D.P.R. 62/2013, il presente contratto nel caso in cui l'operatore economico contraente non osservi e non faccia osservare ai propri dipendenti e collaboratori il Codice di comportamento adottato dalla Città metropolitana di Milano (approvato in data 26/10/2016, con Decreto sindacale n. 261/2016, atti n. 0245611/4.1/2016/7) e disponibile sul sito internet dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente" (nelle Disposizioni generali - Codici Disciplinari).

11) Le parti s'impegnano a rispettare gli obblighi assunti con il "Patto

d'integrità" di cui all'art. 1 comma 17 della Legge n. 190/2012 e s.m.i. sottoscritto ed allegato quale parte integrante del presente contratto (Allegato E).

Articolo 14 - Penali

- 1) Con riferimento a ciascun Contratto di Fornitura attuativo della presente Convenzione, in ogni caso di inadempimento, non imputabile all'Amministrazione Contraente ovvero causato da forza maggiore o da caso fortuito, relativo ai livelli di servizio stabiliti nel presente atto e relativi allegati, sono stabilite le penali indicate nella relativa Appendice al Capitolato tecnico.
- 2) Il Fornitore si obbliga a prestare i servizi oggetto della presente Convenzione e, quindi, dei singoli contratti attuativi, secondo i livelli di servizio stabiliti nel Capitolato tecnico. In particolare il Fornitore si impegna al rispetto dei parametri di qualità richiesti e/o migliorativi o integrativi, offerti per tutti i servizi oggetto della convenzione, pena l'applicazione di penali stabilite nel Capitolato tecnico.
- 3) Alle altre tipologie di inadempimento diverse da quelle sopra richiamate verranno applicate le penali previste nel Capitolato tecnico.
- 4) Perdurando il ritardo nell'inadempienza contestata oltre il periodo di giorni 30 (trenta), l'Amministrazione potrà dichiarare risolto il contratto a proprio insindacabile giudizio, provvedendo a nuovo contratto e addebitando le maggiori spese che dovessero derivare da prezzi meno favorevoli per l'Ente stesso.

In ogni caso, è fatto salvo il risarcimento del maggior danno, nonché quanto stabilito di seguito e al successivo articolo inerente alla "Risoluzione".

Spetta alla singola *Amministrazione Contraente* interessata procedere alla rilevazione, alla contestazione, anche ai sensi di quanto stabilito nel *Capitolato Tecnico*, all'istruttoria, all'accertamento ed alla applicazione delle penali di cui al presente comma, fermi restando i poteri in capo alla Città metropolitana di Milano di cui all'Appendice n. 7 del *Capitolato Tecnico*.

5) In conformità degli obblighi assunti dal Fornitore con la sottoscrizione della presente Convenzione relativi alla prestazione a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e tenuto conto del compito di Città metropolitana di Milano relativo al monitoraggio del corretto adempimento di tutte le attività relative alla presente Convenzione, Città metropolitana di Milano ha inoltre la facoltà di applicare le seguenti ulteriori penali:

- in caso di ritardo rispetto ai termini indicati nel *Capitolato Tecnico* per la positiva chiusura di ciascun reclamo, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere a Città metropolitana di Milano una penale per ogni giorno lavorativo di ritardo pari a Euro 100,00= (Euro cento/00), IVA esclusa;

- nel caso in cui, anche a seguito di segnalazioni pervenute dalle *Amministrazioni Contraenti*, tramite reclami ovvero a seguito di verifiche effettuate da Città metropolitana di Milano, anche tramite terzi incaricati, emerga che il numero e la tipologia di inadempimento rilevati nell'arco temporale di osservazione di 3 (tre) mesi solari sia:

- uguale o superiore a n. 6 (sei) inadempimenti relativi ad una o più tipologie di cui all'Appendice n. 7 del *Capitolato Tecnico*

ovvero

- uguale o superiore a n. 3 (tre) inadempimenti della medesima tipologia di cui

all'Appendice n. 7 del Capitolato Tecnico

il Fornitore sarà tenuto a corrispondere a Città metropolitana di Milano una penale pari ad Euro 1.000,00= (Euro mille/00), in ogni caso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

6) Ai fini della contestazione delle penali di cui sopra, in tutte le ipotesi di inadempimento per ritardo della prestazione ed anche in difetto di presentazione del reclamo di cui al relativo paragrafo del *Capitolato Tecnico*, deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il *Fornitore* esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni stabilite nella presente *Convenzione*; in tal caso l'*Amministrazione Contraente* e Città metropolitana di Milano, per quanto di rispettiva competenza, applicheranno al *Fornitore* le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui la fornitura e/o i servizi inizieranno ad essere prestati in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali.

7) Constatato l'inadempimento, l'*Amministrazione Contraente* e/o Città metropolitana di Milano, per quanto di rispettiva competenza, comunicheranno al *Fornitore* la contestazione e l'applicazione delle rispettive penali; quest'ultimo potrà proporre le proprie deduzioni per iscritto nel termine massimo di 5 (cinque) *giorni lavorativi* dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute idonee a giudizio dell'*Amministrazione Contraente* e/o di Città metropolitana di Milano a giustificare l'inadempimento ovvero non pervengano nel termine indicato, saranno applicate al *Fornitore* le penali come sopra indicate.

8) Le *Amministrazioni Contraenti* e/o Città metropolitana di Milano potranno compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali, con quanto

dovuto al *Fornitore* a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui al successivo Articolo 15 o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal *Fornitore*, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

9) Ciascuna singola *Amministrazione Contraente* potrà applicare al *Fornitore* penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio *Contratto di Fornitura*, fermo restando, in ogni caso, il risarcimento degli eventuali maggiori danni; parimenti, Città metropolitana di Milano, per quanto di sua competenza, potrà applicare al *Fornitore* penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'*Importo massimo contrattuale*, tenuto conto delle penali applicate dalle *Amministrazioni Contraenti*, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

10) La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nella *Convenzione* non esonera in nessun caso il *Fornitore* dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Articolo 15 - Cauzione Definitiva

15.1 Garanzia definitiva a favore di Città metropolitana di Milano

Ai fini della stipula della presente *Convenzione*, il *Fornitore* ha prestato una cauzione definitiva a favore di Città metropolitana di Milano, ai sensi dell'art.

103 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante fideiussione bancaria n. 00339/8200/01088080 della CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO S.P.A., Filiale Imprese Vicenza 2 – Via Brescia, 31 cap. 36040 Torri di Quartesolo (VI), emessa in data 29 marzo 2018 per la somma garantita di Euro 416.190,00=

(diconsi Euro quattrocentosedicimila centonovanta e centesimi zero), ridotta del 50 per cento, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, come da certificazione in regolare corso di validità, prodotta dai componenti del Raggruppamento, come risultante dall'atto di "Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva" e relativa Scheda Tecnica che ne costituisce parte integrante, autenticato, in data 29 marzo 2018 (Rep. 348), dalla Dott.ssa Viviana Monaco, Notaio in Torri di Quartesolo, rilasciata alle condizioni e modalità stabilite nella documentazione di gara di cui alle premesse, valida per tutta la durata della stessa e, comunque, fino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai Contratti di Fornitura. La garanzia copre l'adempimento di tutte le obbligazioni della Convenzione e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore, il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

La garanzia cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dalla Convenzione e dai contratti attuativi con l'emissione del certificato di verifica di conformità e solo comunque con la restituzione della stessa al garante.

Qualora l'ammontare delle garanzie dovesse ridursi per effetto

dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta della Città metropolitana di Milano.

La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 103, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016, subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del *Fornitore* all'istituto garante, di una comunicazione di Città metropolitana di Milano, di un documento attestante l'avvenuta esecuzione.

Detta ultima comunicazione verrà emessa da Città metropolitana di Milano a seguito della consegna alla stessa da parte del *Fornitore* dei certificati di regolare esecuzione emessi dalle singole *Amministrazioni Contraenti* relativamente ai singoli *Ordinativi di Fornitura*, ovvero, in assenza dei certificati suddetti, subordinatamente alla consegna da parte del *Fornitore* medesimo, delle fatture quietanzate relative ai singoli *Ordinativi di Fornitura*.

15.2 Garanzia definitiva a favore delle Amministrazioni contraenti

Il *Fornitore* è obbligato a prestare, a garanzia delle obbligazioni contrattuali che verranno assunte dallo stesso nei confronti delle *Amministrazioni Contraenti* con i singoli Contratti di Fornitura e per tutta la durata di questi ultimi, una cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, rilasciata alle condizioni e modalità stabilite nella documentazione di gara (artt. 11.2 e 11.3 del disciplinare di gara).

Tale cauzione deve essere prestata dal *Fornitore* prima – e, quindi, ai fini – dell'emissione dell'*Ordinativo Principale di Fornitura*. Inoltre, una cauzione definitiva dovrà essere prestata dal *Fornitore*, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs.

n. 50/2016, a fronte dell'emissione di ciascun Atto Aggiuntivo; in tal caso, il relativo importo verrà calcolato sul valore dell'Atto Aggiuntivo. Si precisa che la cauzione afferente al singolo Atto Aggiuntivo dovrà essere prestata prima – e, quindi, ai fini – dell'emissione del medesimo Atto Aggiuntivo e potrà essere prestata anche tramite mera corrispondente integrazione della cauzione definitiva afferente al relativo Contratto di Fornitura.

Nel caso in cui il Fornitore non costituisca la garanzia in favore della singola Amministrazione Contraente ai fini dell'emissione dell'Ordinativo Principale di Fornitura ovvero dell'Atto Aggiuntivo, la medesima Amministrazione Contraente non potrà procedere, rispettivamente, all'emissione dell'Ordinativo Principale di Fornitura o all'emissione dell'Atto Aggiuntivo.

Le cauzioni rilasciate in favore delle singole Amministrazioni Contraenti coprono il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni nascenti dagli Ordinativi Principali di Fornitura e dagli Atti Aggiuntivi e cessano di avere effetto alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai Contratti di Fornitura.

Qualora l'ammontare delle garanzie dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta trasmessa dall'Amministrazione Contraente. La garanzia rilasciata in favore della singola Amministrazione Contraente è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 103, D.Lgs. n. 50/2016. Il pagamento della rata del saldo è subordinata a quanto previsto dal comma 6 dell' art. 103 D.Lgs. n. 50/2016.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente Articolo, Città metropolitana di Milano dichiarerà risolta la *Convenzione* e, del pari, le singole *Amministrazioni Contraenti* hanno facoltà di dichiarare risolto il *Contratto di Fornitura*, ai sensi del successivo Articolo.

Articolo 16 - Risoluzione

1) In caso di inadempimento del *Fornitore* anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della presente *Convenzione*, Città metropolitana di Milano ha la facoltà di comunicare al *Fornitore*, a mezzo posta elettronica certificata, una diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 cod. civ.; qualora l'inadempimento si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che sarà assegnato con la predetta comunicazione per porre fine all'inadempimento, Città metropolitana di Milano ha la facoltà di considerare risolta di diritto, in tutto o in parte, la *Convenzione* per grave inadempimento e, conseguentemente, il *Fornitore* è tenuto al risarcimento del danno.

2) In caso di inadempimento del *Fornitore* anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del singolo *Contratto di Fornitura*, l'*Ente Contraente* ha la facoltà di comunicare al *Fornitore*, a mezzo di posta elettronica certificata, una diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 cod. civ.; qualora l'inadempimento si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che sarà assegnato con la predetta comunicazione per porre fine all'inadempimento, l'*Ente Contraente* ha la facoltà di considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il *Contratto di Fornitura* per grave inadempimento, ed il *Fornitore* è tenuto al risarcimento del danno.

3) Nell'ipotesi di:

- applicazione di penali da parte dell'*Amministrazione Contraente* per un importo complessivo superiore alla misura del 10% (dieci per cento) del valore del singolo *Contratto di Fornitura*,

ovvero

- applicazione di penali da parte di Città metropolitana di Milano per un importo complessivo superiore alla misura del 10% (dieci per cento) del valore della *Convenzione*;

- nonché negli altri casi espressamente previsti nella presente *Convenzione*, le *Amministrazioni Contraenti* e/o Città metropolitana di Milano, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potranno risolvere di diritto, in tutto o in parte, rispettivamente, i singoli *Ordinativi di Fornitura* e la *Convenzione* per grave inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al *Fornitore* con posta elettronica certificata.

4) La Città metropolitana di Milano potrà risolvere di diritto la *Convenzione* qualora le *Amministrazioni Contraenti* abbiano proceduto alla risoluzione dei loro contratti attuativi per un importo complessivo del 10% (dieci per cento) dell'importo della *convenzione*.

5) Salvo non sia disposto diversamente da parte di Città metropolitana di Milano, la risoluzione della *Convenzione* determina l'impossibilità della sua utilizzazione da parte delle *Amministrazioni* che quindi non potranno emettere nuovi *Ordinativi di Fornitura*; la *Convenzione*, tuttavia, continuerà a regolamentare i *Contratti di Fornitura* stipulati in data precedente alla risoluzione sino alla loro originaria scadenza, ad eccezione delle cause di risoluzione previste dal successivo Articolo 17.

6) La risoluzione della *Convenzione* legittima la facoltà della singola *Amministrazione Contraente* alla risoluzione del proprio *Contratto di Fornitura* a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della *Convenzione*. In tal caso il *Fornitore* si impegna a porre in essere ogni attività necessaria affinché le *Amministrazioni Contraenti* possano assicurare la continuità delle prestazioni in favore del nuovo fornitore prescelto.

7) In tutti i casi di risoluzione della *Convenzione*, salva l'ipotesi di cui al successivo comma, Città metropolitana di Milano ha diritto di escutere la cauzione prestata dal *Fornitore* per un importo pari al 20% (venti per cento) del valore residuale della *Convenzione* al momento della risoluzione (pari al valore massimo iniziale della *Convenzione* - detratto il valore degli *Ordinativi di Fornitura* regolarmente adempiuti dal *Fornitore*); ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al *Fornitore* con posta elettronica certificata. In ogni caso, resta fermo il diritto di Città metropolitana di Milano al risarcimento dell'ulteriore danno.

8) In caso di risoluzione della *Convenzione* per la violazione degli obblighi ed impegni previsti nel Codice di comportamento la Città metropolitana di Milano procederà all'incameramento dell'intera cauzione definitiva prestata dal *Fornitore*, fatto salvo il risarcimento dell'ulteriore danno.

9) In tutti i casi di risoluzione del *Contratto di Fornitura*, l'*Amministrazione Contraente* ha diritto di escutere la cauzione prestata dal *Fornitore* per un importo pari al valore residuale del *Contratto di Fornitura* (valore ottenuto detraendo dal valore dell'*Ordinativo di Fornitura* il valore delle eventuali prestazioni contrattuali regolarmente adempiute dal *Fornitore*); ove non sia

possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al *Fornitore* con posta elettronica certificata. In ogni caso, resta fermo il diritto dell'*Amministrazione Contraente* al risarcimento dell'ulteriore danno.

10) Nei casi di risoluzione dei *Contratti di Fornitura* da parte delle *Amministrazioni Contraenti*, quest'ultime dovranno comunicare l'avvenuto scioglimento dei relativi *Contratti*, mediante posta elettronica certificata, a Città metropolitana di Milano per le opportune ed eventuali modifiche sul Sito.

11) Resta inteso che Città metropolitana di Milano e/o ciascuna *Amministrazione Contraente*, si riservano di segnalare all'ANAC, eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione della *Convenzione* o dei singoli *Contratti di Fornitura*, nonché di valutare gli stessi come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al *Fornitore*.

12) Si rammenta che, in ragione di quanto stabilito nella documentazione di gara di cui alle premesse, in caso di fallimento del *Fornitore* o di risoluzione per grave inadempimento, Città metropolitana di Milano si riserva di procedere ai sensi e per gli effetti dell'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 17 - Condizioni risolutive espresse

1) La presente *Convenzione* si intenderà risolta in caso di inadempimento del *Fornitore* anche a uno solo dei successivi punti:

a. qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara di cui alle premesse, nonché per l'aggiudicazione della procedura e la stipula della relativa *Convenzione* e per lo svolgimento delle attività ivi previste;

b. qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, ovvero qualora nel corso contrattuale la Prefettura comunichi l'emissione nei confronti del *Fornitore* di un provvedimento interdittivo antimafia, nonché nei casi di cui all'art. 108 comma 2 del D. Lgs. 50/2016;

c. in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/2001, che impediscano al *Fornitore* di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;

d. in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal *Fornitore* ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000; e la sopravvenienza di norme e/o provvedimenti delle Autorità competenti che introducano un divieto, totale o parziale, nella commercializzazione e/o utilizzazione dei *Prodotti* oggetto della *Convenzione*;

e. in tutti i casi previsti dall'art. 108 del D. Lgs. 50/2016.

Al verificarsi anche di uno solo dei predetti eventi la presente *Convenzione* si intende risolta e Città metropolitana di Milano avrà diritto di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto di Città metropolitana di Milano al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Il Raggruppamento fornitore si obbliga a mantenere per tutto il periodo di validità contrattuale e sue estensioni di legge il possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale richiesti per l'aggiudicazione.

Il venir meno in capo ai componenti del Raggruppamento fornitore anche di uno solo dei requisiti sopra richiamati, comporterà la risoluzione del contratto per inadempimento, impregiudicato il diritto della Città metropolitana di

Milano al risarcimento del danno.

Articolo 18 - Recesso

- 1) Le *Amministrazioni Contraenti* e/o Città metropolitana di Milano, per quanto di proprio interesse, hanno diritto di recedere unilateralmente da ciascun singolo *Contratto di Fornitura* e/o dalla *Convenzione*, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016.
- 2) In caso di mutamenti di carattere organizzativo e/o logistico a carattere eccezionale che riguardino l'*Amministrazione Contraente* e che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura – quali, mutamenti della destinazione d'uso degli immobili, ovvero mutamenti relativi alla responsabilità o all'uso degli stessi - la stessa *Amministrazione Contraente* potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dalla *Convenzione*, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, da comunicarsi al *Fornitore* con posta elettronica certificata.
- 3) Resta peraltro inteso che, qualora nei casi di cui al precedente comma 2, la singola *Amministrazione contraente* assuma l'uso di un altro immobile da adibire alla stessa destinazione all'interno del lotto aggiudicato nel corpo della presente convenzione, la medesima *Amministrazione* ha la facoltà, in luogo del recesso, di trasferire i servizi oggetto dell'Ordinativo di Fornitura sul nuovo immobile, fermi restando la durata residua e l'importo residuo del contratto.
- 4) In tutti i casi di recesso, il *Fornitore* ha diritto al pagamento da parte dell'*Amministrazione Contraente* delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nella *Convenzione*, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni

ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 cod. civ.

5) Qualora Città metropolitana di Milano receda dalla *Convenzione* ai sensi del precedente comma 1, non potranno essere emessi nuovi *Ordinativi di Fornitura* e le singole *Amministrazioni Contraenti* potranno a loro volta recedere dai singoli *Ordinativi di Fornitura* già emessi, da comunicarsi al *Fornitore* con lettera elettronica certificata.

In merito alle norme in materia di contrasto alla criminalità organizzata, alla mafia ed alle misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la pubblica sicurezza, le parti concordano che la Città metropolitana di Milano provvederà a recedere dal presente contratto nei casi previsti dal comma 2 dell'art. 67, dal comma 3 dell'art. 88, dai commi 3 e 4 dell'art. 92, dai commi 2 e 4 dell'art. 94 del D.lgs. n. 159/2011, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 94 del medesimo Decreto Legislativo.

Le parti convengono, inoltre, che, intervenuto il recesso dal presente contratto per le motivazioni previste nel comma precedente, la Città metropolitana di Milano provvederà al pagamento della quota di servizio già eseguita alla data del recesso ed al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione della rimanente quota, nei limiti delle utilità conseguite.

Articolo 19 - Responsabilità civile e polizza assicurativa

1) Con la stipula della *Convenzione*, il *Fornitore* assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o beni, cagionati dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al *Fornitore* stesso, anche se eseguite da parte di terzi.

2) Il *Fornitore* si obbliga a manlevare e tenere indenne Città Metropolitana di

Milano nonché le *Amministrazioni Contraenti*, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

3) Anche a tal fine, il *Fornitore* dichiara di essere in possesso di una adeguata copertura assicurativa a garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali per tutta la durata della *Convenzione* e dei *Contratti di Fornitura*, **per un massimale pari almeno ad Euro 5.000.000,00 (cinque milioni) per persona per sinistro**, come risulta dalla dichiarazione resa congiuntamente da tutti i componenti del Raggruppamento in data 30 marzo 2018 (Protocollo n. 83358/2018). La predetta copertura assicurativa dovrà essere garantita o da una o più polizze pluriennali o da polizze annuali, che dovranno essere rinnovate con continuità sino alla scadenza della *Convenzione* e dei *Contratti di fornitura* pena la risoluzione della *Convenzione* stessa.

4) Infatti resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo per tutta la durata della *Convenzione* e dei *Contratti di Fornitura*, è condizione essenziale per le *Amministrazioni Contraenti* e per Città Metropolitana di Milano e, pertanto, qualora il *Fornitore* non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, la *Convenzione* ed ogni singolo *Contratto di Fornitura* si risolveranno di diritto ai sensi dei precedenti articoli.

5) Resta ferma l'intera responsabilità del *Fornitore* anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

Articolo 20 - Subappalto

1) Il *Fornitore*, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si riserva di affidare in subappalto, in misura non superiore al 30 % (trenta per cento) dell'*Importo massimo contrattuale* di ciascun Ordinativo di Fornitura, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

- Attività di supporto per la gestione dei sopralluoghi e la redazione del Piano degli Interventi,
- Servizio di vigilanza armata nella provincia di Brescia,
- Attività di installazione delle periferiche.

Il *Fornitore*, conformemente a quanto previsto dall'art. 105, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

2) Il *Fornitore* è responsabile dei danni che dovessero derivare alle *Amministrazioni Contraenti*, a Città metropolitana di Milano o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

3) I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata della *Convenzione* e dei singoli *Ordinativi di Fornitura* i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

4) Il *Fornitore* si impegna a depositare, presso Città metropolitana di Milano, almeno 20 (venti) giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività

oggetto del subappalto: - la copia autentica del contratto di subappalto, il quale è corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato e indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; - la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia; - la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti soggettivi previsti in sede di gara; - la dichiarazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate; - la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 cod. civ. con il subappaltatore; tutto quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, Città metropolitana di Milano non autorizzerà il subappalto.

5) In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, Città metropolitana di Milano procederà a richiedere al *Fornitore* l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.

Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

6) Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del *Fornitore*, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti di Città metropolitana di Milano e/o delle *Amministrazioni Contraenti*, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.

7) Il *Fornitore* si obbliga a manlevare e tenere indenne Città metropolitana di

Milano e/o le *Amministrazioni Contraenti* da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

8) Il *Fornitore* si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati dall'*Amministrazione Contraente* inadempimenti dell'impresa affidataria in subappalto; in tal caso il *Fornitore* non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte di Città metropolitana di Milano e/o delle *Amministrazioni Contraenti*, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto attuativo.

9) L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

10) In caso di inadempimento da parte del *Fornitore* agli obblighi di cui ai precedenti commi, Città metropolitana di Milano avrà facoltà di risolvere la *Convenzione*, ai sensi dei successivi articoli.

11) Ai sensi del comma 14 dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, il *Fornitore* deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20 % (venti per cento).

12) In virtù della definizione di "attività di centralizzazione delle committenze" di cui all'art. 3, comma 1 lett. l) 2), del D.Lgs. 50/2016, Città metropolitana di Milano, in qualità di Soggetto Aggregatore, stipula la presente *Convenzione* a seguito dell'aggiudicazione di un appalto destinato anche ad altre Stazioni Appaltanti. Pertanto, si precisa che, ai fini dell'art 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante è l'*Amministrazione Contraente*, ovvero, l'Amministrazione che utilizza la presente *Convenzione* mediante l'emissione di Ordinatori di Fornitura e, conseguentemente, è

obbligata al pagamento delle prestazioni nei confronti dell'aggiudicatario e relativi subappaltatori.

13) Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

14) In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, Città metropolitana di Milano annullerà l'autorizzazione al subappalto.

Articolo 21 - Divieto di cessione del Contratto e casi di nuovo contraente del contratto

1) E' fatto assoluto divieto al *Fornitore* di cedere, a qualsiasi titolo, la *Convenzione* ed i singoli *Contratti di Fornitura*, a pena di nullità della cessione medesima; in difetto di adempimento a detto obbligo, le *Amministrazioni Contraenti* e Città metropolitana di Milano hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il *Contratto di Fornitura* e la *Convenzione* ai sensi dei precedenti articoli.

2) Si rinvia al D.Lgs. 50/2016 che disciplina, all'art. 106 comma 1 lett. d) punti 1) e 2), i casi previsti dalla normativa ed applicabili alla presente *Convenzione* per i quali un nuovo contraente sostituisce quello a cui Città metropolitana di Milano aveva inizialmente aggiudicato l'appalto.

3) In ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 106, comma 1 lett. a) – ultimo periodo – del D.Lgs. 50/2016, resta salva l'applicazione, nella presente *Convenzione*, delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 511, della Legge n. 208/2015, nei casi di recesso o di risoluzione in esso previste, Città metropolitana di Milano si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara. In tale circostanza, ad esito positivo dello scorrimento della graduatoria, troverà applicazione la

variazione soggettiva al contratto di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) punto 1) del D.Lgs. 50/2016.

4) Le circostanze di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) 2), del D.Lgs. 50/2016 configurano ipotesi per cui un nuovo contraente sostituisce quello a cui Città metropolitana di Milano aveva inizialmente aggiudicato l'appalto; pertanto, al verificarsi delle fattispecie di modifica contrattuale di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) 2), del D.Lgs. 50/2016, troverà applicazione la conseguente variazione soggettiva alla *Convenzione* la quale è disciplinata nei seguenti commi.

5) In tutti i casi di variazione soggettiva della *Convenzione* di cui ai precedenti commi della presente *Convenzione*, si precisa che l'efficacia della variazione contrattuale produrrà i propri effetti giuridici a decorrere dalla comunicazione di avvenuta variazione al Fornitore da parte di Città metropolitana di Milano. Tale comunicazione avverrà a seguito dell'autorizzazione alla variazione stessa disposta dal Responsabile unico del procedimento della *Convenzione* in ottemperanza di cui all'art. 106, comma 1, del D.Lgs. 50/2016.

6) L'autorizzazione del Responsabile unico del procedimento della *Convenzione* sarà formulata ad esito positivo dei controlli di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 in merito all'accertamento, in capo al nuovo soggetto Fornitore, della sussistenza dei criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente e dell'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016. Ai fini dello svolgimento di tali controlli il Fornitore dovrà far pervenire al Responsabile unico del procedimento della presente *Convenzione* tutta la documentazione necessaria ai fini dell'accertamento, nei confronti del nuovo Fornitore, della sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla

normativa vigente e dalla *lex specialis* di gara in merito all'assunzione del ruolo di Fornitore come precedentemente descritto.

7) Conseguentemente alla comunicazione di avvenuta variazione soggettiva della *Convenzione* al Fornitore da parte di Città metropolitana di Milano, la variazione produrrà i propri effetti giuridici anche in riferimento agli Ordinativi di Fornitura. Ciascuna *Amministrazione Contraente* procederà a compiere i competenti atti amministrativi finalizzati al recepimento dell'avvenuta variazione soggettiva in capo ai propri Ordinativi di Fornitura in essere.

8) Città metropolitana di Milano, nelle ipotesi di variazione soggettiva, si riserva di consentire, a seguito di apposito atto del Responsabile unico del procedimento della *Convenzione*, una esecuzione della *Convenzione* medesima da parte del Fornitore subentrante nelle more dei controlli prodromici all'autorizzazione di cui al precedente comma 6.

Nell'eventualità di cessione di azienda, di atti di trasformazione, fusione, scissione o nei casi di trasferimento od affitto d'azienda, il subentro del soggetto risultante dall'avvenuta cessione, trasformazione, fusione o scissione od avente causa nel trasferimento od affitto d'azienda in luogo di uno dei componenti del Raggruppamento, che sono parti del presente contratto, sarà subordinato all'adozione da parte dell'Amministrazione di apposito provvedimento di presa d'atto della piena osservanza da parte del soggetto subentrante delle disposizioni contenute nell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

Articolo 22 - Brevetti industriali e diritti d'autore

1) Il *Fornitore* assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di

brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il *Fornitore*, pertanto, si obbliga a manlevare le *Amministrazioni Contraenti* e Città metropolitana di Milano, per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

2) Qualora venga promossa nei confronti delle *Amministrazioni Contraenti* e/o di Città metropolitana di Milano una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il *Fornitore* assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'*Amministrazione Contraente* e/o Città metropolitana di Milano sono tenute ad informare prontamente per iscritto il *Fornitore* delle suddette iniziative giudiziarie.

3) Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle *Amministrazioni Contraenti* e/o di Città metropolitana di Milano, queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto della *Convenzione* e/o dei singoli *Contratti di Fornitura*, ai sensi del precedente Articolo, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati.

Articolo 23 - Referenti del fornitore

Ai fini della stipula della presente *Convenzione*, il *Fornitore* ha nominato un *Responsabile* della fornitura per l'esecuzione della presente *Convenzione*, quale referente nei confronti di Città metropolitana di Milano, nonché di ciascuna *Amministrazione Contraente*, per quanto di propria competenza. Il *Responsabile* della fornitura avrà, quindi, la capacità di rappresentare ad ogni

effetto il *Fornitore*. Qualora il *Fornitore* dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il *Responsabile* della fornitura, dovrà darne comunicazione all'*Amministrazione Contraente* e a Città metropolitana di Milano.

Articolo 24 - Foro competente

1) Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il *Fornitore* e Città metropolitana di Milano, in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione della presente *Convenzione*, se non risolte in via stragiudiziale, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano. E' esclusa la competenza arbitrale.

2) Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il *Fornitore* e le *Amministrazioni Contraenti*, in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione dei *Contratti di Fornitura*, se non risolte in via stragiudiziale, saranno sottoposte alla giurisdizione ed alla competenza esclusiva del Foro competente dell'*Amministrazione Contraente* in base alla normativa vigente. E' esclusa la competenza arbitrale.

3) Qualora la controversia dovesse sorgere durante l'esecuzione della *Convenzione* o dei *Contratti di Fornitura*, il *Fornitore* sarà comunque tenuto a proseguire nell'esecuzione della stessa, senza poter in alcun modo sospendere o ritardare l'esecuzione della fornitura.

Articolo 25 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1) Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003, ossia del "Codice in materia di protezione dei dati personali" con particolare riguardo a quanto prescritto in ordine alle misure minime di sicurezza da adottare.

2) Le parti dichiarano che i dati personali forniti con la presente *Convenzione* sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.

3) Città metropolitana di Milano tratta i dati relativi alla *Convenzione* e alla sua esecuzione nonché ai singoli *Ordinativi di Fornitura* per la gestione della *Convenzione* medesima e l'esecuzione economica ed amministrativa della stessa, per l'adempimento degli obblighi legali ad essa connessi nonché per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi ottenibili. Più specificamente, Città metropolitana di Milano acquisisce e tratta in tale ambito i dati relativi alle *Amministrazioni e fornitore* aggiudicatario.

4) Le *Amministrazioni Contraenti*, aderendo alla *Convenzione* acconsentono al trattamento da parte di Città metropolitana di Milano dei dati personali alla stessa inviati per conoscenza, per le finalità connesse all'esecuzione e al monitoraggio della *Convenzione* stessa e dei singoli contratti attuativi. Al contempo il *Fornitore* acconsente, per le medesime finalità, al trattamento dei dati personali inviati per conoscenza a Città metropolitana di Milano dalle *Amministrazioni* in fase di emissione dell'*Ordinativo di Fornitura*.

5) Il trattamento dei dati avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

6) Con riferimento ai soggetti e alle categorie di soggetti ai quali i dati

personali potranno essere comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di Incaricati al trattamento, si rimanda all'informativa già resa nel bando di gara e i suoi allegati.

7) Titolare del trattamento dei dati personali, relativamente alla procedura di gara e relativa successiva Convenzione, è Città metropolitana di Milano – via Vivaio, 1 Milano, al quale ci si potrà rivolgere per l'esercizio dei diritti sopradescritti. Le richieste potranno essere avanzate anche al seguente indirizzo di posta elettronica: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it

8) Nell'ambito dei singoli Contratti attuativi che verranno conclusi sulla base delle previsioni della presente *Convenzione*, le *Amministrazioni Contraenti* ed il *Fornitore* garantiscono di impegnarsi ed attivarsi per assicurare il rispetto reciproco dei diritti e degli obblighi discendenti dalle previsioni del D.Lgs. n.196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali").

Articolo 26 - Oneri fiscali e spese contrattuali

1) Sono a carico del *Fornitore* tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico a Città metropolitana di Milano e/o alle *Amministrazioni Contraenti* per legge, ivi incluse le spese di registrazione della *Convenzione*, ai sensi di quanto previsto dal comma 14 dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016.

2) Alla *Convenzione* dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, con ogni relativo onere a carico del *Fornitore*.

3) Il *Fornitore* dovrà rimborsare alla stazione appaltante, entro il termine che sarà assegnato dalla Città metropolitana di Milano, le spese per la pubblicazione del bando e del conseguente avviso di aggiudicazione, sostenute di cui al secondo periodo del comma 7 dell'art. 66 del D.Lgs. n.

163/2006, vigente ai sensi dell'art. 216 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 (pubblicazione per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e due a diffusione locale e sulla GURI), nella misura che verrà indicata dalla Città metropolitana di Milano.

In caso di contestazione la regolarizzazione fiscale della documentazione di gara da esibire in giudizio è a carico del Fornitore.

Articolo 27 - Clausola finale

1) Il presente Atto ed i suoi allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente nonché nel loro insieme. Qualunque modifica al presente Atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della *Convenzione* e/o dei singoli *Ordinativi di Fornitura* non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2) Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della *Convenzione* o dei singoli *Ordinativi di Fornitura* (o di parte di essi) da parte delle *Amministrazioni Contraenti* non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

3) Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi, e sopravviverà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti, le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua

esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

4) Per l'accettazione specifica delle clausole della presente Convenzione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 e 1342 del codice civile si rinvia all'allegata "*Dichiarazione di accettazione specifica delle clausole della Convenzione per la fornitura del servizio in oggetto ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile*", parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Richiesto, io segretario generale, ho ricevuto quest'atto in forma pubblica amministrativa in formato elettronico;

Il medesimo viene letto ai comparenti, che lo confermano, lo approvano, lo dichiarano conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono, insieme agli Allegati A, B, C, D, E , con firma digitale, previo accertamento della validità alla data odierna del certificato digitale di sottoscrizione riferito alle parti.

Consta il presente contratto di numero sessantotto fogli, scritti da persona di mia fiducia, con modalità e strumenti informatici ai sensi di legge in formato "PDF/A" per sessantasette intere facciate e fin qui della presente.

IL DIRETTORE

(Dott. Giovanni Giagoni)

Firmato digitalmente

IL FORNITORE

(Sig. Marco Galliani)

Firmato digitalmente

Io Segretario Generale appongo la mia firma digitale dopo le parti ed in loro presenza.

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Antonio Sebastiano Purcaro)

Firmato digitalmente

Imposta di bollo per € 45,00 assolta in misura cumulativa all'atto della registrazione con procedura telematica (art. 1, comma 1-bis.1, punto 4, allegato A, tariffa parte prima, al D.P.R. n. 642/1972).